

3/2025

TRIBUNALE DI VENEZIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato,

letto il ricorso depositato da Spera Sabrina con cui ha chiesto l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) tramite l'OCC-Gestore della Crisi nel procedimento [REDACTED] nella persona dell'avv. Sabina Pellizzon del Foro di Venezia;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in un comune del circondario – Venezia (VE) [REDACTED]

rilevato che la parte ricorrente, persona fisica, può accedere alla procedura dell'art. 283 CCII, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa, come pure alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che l'istante, la quale non possiede beni mobili o immobili, precisa in ricorso alla p. 3 che pende avanti al Tribunale di Monza la procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] avente a oggetto la quota di 1/9 di nuda proprietà della casa dei genitori che risultava intestato alla signora Spera a seguito del decesso del padre e prima che la signora [REDACTED] (madre della ricorrente)



trascrivesse il testamento con il quale il marito disponeva del suo patrimonio, lasciando i suoi beni immobili alla sola moglie;

sul punto, in esito al provvedimento del 28.7.2025 che ha assegnato alla ricorrente termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di nota contenente i chiarimenti circa *«le ragioni della mancata impugnazione del testamento olografo del padre ed, altresì, in cosa sia consistita l'eredità paterna, tenuto conto della qualifica di legittimaria della predetta»*, il legale della Spera ha chiarito che quanto alla mancata impugnazione del testamento olografo, il *de cuius* è deceduto il 5.1.2015. I chiamati all'eredità erano la coniuge [REDACTED] e i figli Sabrina, [REDACTED] e [REDACTED] Spera.; il testamento olografo è stato rinvenuto solo nel novembre 2023, contenente disposizioni favorevoli alla coniuge, coerenti con le volontà manifestate in vita; nel 2015, la successione è stata gestita dalla madre, con dichiarazione di successione presentata il 2.12.2015, da cui risultava un asse ereditario di € 109.768,12, comprensivo di: immobile familiare (quota 1/2): € 88.829,00; liquidità e titoli: € 20.939,12; la ricorrente ha rinunciato volontariamente alla propria quota di liquidità (€ 4.653,14), mediante atto di quietanza, per consentire alla madre di far fronte alle spese *post mortem* del coniuge; la mancata impugnazione del testamento è stata determinata dalla volontà di rispettare le disposizioni del padre, ritenute conformi ai suoi desiderata, e dalla assenza di convenienza economica nell'intraprendere azioni giudiziarie di riduzione;

in ogni caso, quanto alla consistenza dell'eredità paterna, la stessa comprendeva: immobili: quota 1/2 dell'abitazione familiare e box auto



(€ 88.829,00), liquidità e titoli: depositi bancari e rimborsi fiscali (€ 20.939,12), autovettura: Peugeot 3008 del 2014;

la quota di nuda proprietà (2/18) spettante alla ricorrente è stata pignorata dal creditore [REDACTED] (R.G.E. [REDACTED] Trib. Monza) e aggiudicata all'asta il 15.05.2025 per € 24.473,50; il Tribunale di Monza ha accertato l'accettazione tacita dell'eredità da parte della ricorrente, in assenza di trascrizione formale, sulla base della voltura catastale effettuata dalla madre;

in tale contesto, la ricorrente non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi € 126.495,00 (cfr. p. 6 della relazione OCC), risulta sostanzialmente priva di reddito (vd. i dati relativi al triennio 2021-2023), è coniugata in seconde nozze in regime di separazione dei beni con tale [REDACTED] che svolge l'attività di portiere di notte con contratto a tempo indeterminato presso [REDACTED]. (doc. 28 CU [REDACTED] [REDACTED]) con reddito lordo di € 25.592,40 (netto di € 20.400,00); i coniugi vivono in affitto in un appartamento sito a Venezia, Santa Croce per il quale il [REDACTED] paga il canone mensile di locazione di euro 900,00;

rilevato, poi, che la ricorrente non risulta possedere ulteriori risparmi, come si evince dagli estratti conto esaminati dall'OCC;

rilevato che non sono emersi atti in frode compiuti dalla ricorrente;

ritenuto, al contempo, che l'indebitamento non si sia formato per dolo o colpa grave dell'istante;



ritenuto, conclusivamente, che, in linea con quanto affermato dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento sia da ricondursi a eventi negativi legati alle conseguenze della pandemia, al procedimento di sfratto per morosità concluso con l'ordinanza di convalida a causa della Pandemia covid, per le ricadute sull'attività lavorativa della signora che si è trovata di punto in bianco senza lavoro; nonché all'esito di altra causa intentata dalla [REDACTED] per il risarcimento del danno, nella quale parte attrice chiedeva la condanna al pagamento di un importo di € 300.000,00, e ha ottenuto invece il riconoscimento della somma di € 40.000,00;

visto l'art. 283 CCII;

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara l'esdebitazione di Spera Sabrina, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento (si specifica che non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

2. dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà



essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 CCII;

3. dispone che l'OCC vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283, 1° e 2° comma CCII;

4. dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

5. dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'OCC e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

6. dispone che l'OCC comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283, 8° comma CCII.

Si comunichi al PM e all'OCC.

Venezia, 15.10.2025.

Il giudice delegato

Marco Campagnolo

